

IMPOSTE SUL REDDITO

Finalmente la bussola fiscale sul contratto di rete in agricoltura

di **Luigi Scappini**

Il **contratto di rete**, introdotto nel 2009, è una forma di aggregazione tra imprese che ha trovato utilizzo anche nel comparto primario per il quale lo stesso Legislatore ha previsto alcune **norme ad hoc** per cercare di incentivarne l'utilizzo, sia di carattere **giuslavoristico** quali la **codatorialità**, sia **agevolativo** attraverso l'introduzione per il periodo 2014-2016 di un **credito di imposta** specifico.

Nella realtà, la previsione normativa più interessante è rappresentata dall'[articolo 1-bis, comma 3, D.L. 91/2014](#) ai sensi del quale, per i **contratti di rete** stipulati esclusivamente tra **imprenditori agricoli**, singoli o associati, definibili come **PMI** ai sensi del Regolamento 800/2008/CE della Commissione, la **produzione** agricola derivante dall'**esercizio in comune** delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere **divisa** fra i **contraenti** in natura con l'**attribuzione** a ciascuno, **a titolo originario**, della **quota di prodotto** convenuta nel contratto di rete.

È una previsione che impatta in maniera consistente sulle regole specifiche del settore in cui, nell'ambito dell'esercizio di **attività agricole connesse**, siano esse di prodotto o di azienda, vige la regola della prevalenza di utilizzo di prodotti e/o mezzi e forza lavoro propri.

A distanza di più di un biennio nel quale le imprese hanno navigato a vista nell'applicare le previsioni di cui sopra, è intervenuta l'**Agenzia delle Entrate** che con la **consulenza giuridica n. 954-87/2015** resa alle associazioni di categoria ha finalmente offerto le proprie interpretazioni in merito alle ricadute fiscali, in tema di imposte dirette e indirette, che chiudono il cerchio.

Dopo aver inquadrato soggettivamente gli imprenditori interessati, il documento di prassi si sofferma sull'ambito oggettivo del contratto, evidenziando come la norma trovi **applicazione** quando le **imprese** agricole mettono **in comune** i **fattori** della **produzione** con l'**obiettivo** di ottenere una **crescita imprenditoriale singola e collettiva** in termini di innovazione e competitività.

Ne deriva che **elemento portante** del contratto è il **programma di rete** in cui dovranno essere **individuati diritti e doveri** dei retisti, modalità di **realizzazione** dello scopo comune nonché di **ripartizione** del prodotto agricolo comune. E proprio su quest'ultimo aspetto si deve evidenziare come, essendo un **elemento potenziale** e non caratteristico, si rientrerà nelle previsioni di cui all'[articolo 1-bis, comma 3, D.L. 91/2014](#) solo qualora il programma di rete è finalizzato alla produzione e a ottenere tale effetto.

Il **MIPAAF**, interpellato sulla corretta interpretazione da fornire ha precisato che la **disposizione**, pur presentando carattere di specialità rispetto all'[articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009](#) - **non introduce** un'**ulteriore** ipotesi di **acquisto** della **proprietà a titolo originario** rispetto a quelle già previste dall'[articolo 922, cod. civ.](#), con la **conseguenza** che **non** vi è **trasferimento** del **bene** oggetto di divisione.

Parimenti - continua il MIPAAF - deve **escludersi** l'applicazione della disposizione in parola nei **casi** in cui dal programma di rete **emerge** un **assetto** dei rapporti tale **da escludere** la **pariteticità** tra gli **imprenditori** partecipanti, in termini sia di **obiettivi** sia di **posizioni** nell'assetto produttivo. Inoltre, **elemento fondamentale**, il MIPAAF ha precisato come la **specialità** della previsione può trovare applicazione **esclusivamente** nell'ipotesi di **contratti** stipulati da imprenditori agricoli, che **svolgono** la **medesima attività** e condividono il medesimo obiettivo con la conseguenza che l'acquisto a titolo originario soggiace alle seguenti condizioni:

- che **tutti** i singoli retisti svolgano **attività agricole di base**;
- che **tutti i singoli retisti** mettano in comune **terreni** in maniera **significativa**;
- che l'**obiettivo comune** sia conseguito mediante **apporti equivalenti** e **condivisione** dei **mezzi umani** e tecnici, proporzionati alla potenzialità del terreno messo in comune, con divieto di monetizzazione delle spettanze;
- che la **divisione** della produzione avvenga **proporzionalmente** all'**apporto** offerto;
- che i **prodotti** oggetto di divisione **non** vengano **successivamente ceduti** tra i **retisti**.

In vigenza di tali condizioni non si avranno, **ai fini fiscali**, effetti traslativi tra le imprese, con conseguente **irrilevanza Iva** della ripartizione.

Ne deriva, altresì, che anche le operazioni poste in essere al fine della realizzazione della menzionata produzione agricola non assumono rilevanza ai fini dell'imposta in esame.

Per quanto concerne le **imposte dirette**, si renderà applicabile la previsione di cui all'[articolo 33, comma 2, Tuir](#) ai sensi del quale *"Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza ..."*.

Poiché nel contratto di rete i **terreni messi in comune** sono più di uno, ai fini della corretta ripartizione del reddito agrario da attribuire ai singoli retisti il criterio da utilizzare sarà quello proporzionale in ragione della percentuale di quota prodotto assegnata a ogni retista.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'AZIENDA VITIVINICOLA E LE FORME DI SVILUPPO

Scopri le sedi in programmazione >